



Edizione di venerdì 30 dicembre 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Componenti straordinari rilevanti ai fini Irap](#)

di Alessandro Bonuzzi, Sergio Pellegrino

BILANCIO

[Il principio di rilevanza e i nuovi OIC](#)

di Federica Furlani

CONTENZIOSO

[Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Spese telefoniche deducibili all'80%](#)

di Sandro Cerato

ADEMPIMENTI

[Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione sarà online](#)

di Laura Mazzola

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Componenti straordinari rilevanti ai fini Irap

di Alessandro Bonuzzi, Sergio Pellegrino

Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **bozza** di **dichiarazione Irap** da utilizzare per il periodo imposta **2016** con le relative istruzioni.

Il **nuovo modello** recepisce le novità che hanno trovato applicazione nell'anno che, almeno per i soggetti solari, sta per concludersi. In tal senso, trovano riscontro nella dichiarazione 2016: l'aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l'esenzione dall'imposta per il settore agricolo e della pesca, l'estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente, nonché la possibilità – cristallizzata dal D.L. 193/2016 – di inviare l'**integrativa a favore** fino al termine utile per l'accertamento.

Ma la novella di più rilevante impatto, con riferimento alle imprese che determinano la base imponibile con il cd. **metodo da bilancio**, è senz'altro quella che deriva dalla entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

È oramai noto, infatti, che il decreto ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli [articoli 2424](#) e [2425 cod. civ.](#). Fra le variazioni recate al conto economico, vi è l'eliminazione dell'**area straordinaria** (ossia della macroclasse E).

Al riguardo, il **comunicato stampa** dell'Agenzia di ieri, diramato al fine di annunciare la pubblicazione della bozza del modello Irap, afferma che **"Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell'ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 "altri ricavi e proventi" o B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni".**

In sostanza, viene precisato che, attesa la necessaria **riclassificazione** dei componenti straordinari nelle macroclassi A, B, C e D del conto economico, tutti i **righi** del modello dichiarativo che in passato erano destinati ad accogliere componenti di natura straordinaria derivanti dalla cessione di immobili patrimonio, e quindi rilevanti ai fini dell'Irap, sono stati eliminati poiché divenuti superflui.

La vera notizia, però, è quella che – già da una prima analisi – si evince solo **indirettamente**

dalle parole del comunicato. Infatti, leggendo “al contrario” il contenuto del documento si arriva alla conclusione che dal 2016 – per le imprese solari – **tutte le componenti di natura straordinaria riclassificabili nelle macroclassi A e B assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile del tributo regionale.**

Al di là dei componenti derivanti dalle cessioni di immobili patrimonio, il riferimento è, sia alle plus/minus derivanti da **operazioni straordinarie**, sia alle plus/minus derivanti da **fatti naturali**, come gli eventi calamitosi, che danneggino beni strumentali o di magazzino. Pertanto, la minusvalenza emergente dalla distruzione del capannone causata dal terremoto e rilevata nel conto economico del 2016 potrà essere dedotta dalla base imponibile Irap.

L’interpretazione fornita pare avallata dall’analisi del modello dichiarativo e dalle relative istruzioni. Infatti, non sono presenti righi destinati ad **azzerare** l’effetto dei componenti di natura straordinaria rilevati nelle macroclassi A e B del conto economico.

In chiusura, vale la pena evidenziare che quanto detto non vale per le **partecipazioni immobilizzate**. Fino ai bilanci 2015 le plus/minus derivanti dalla cessione di questi beni andavano rilevate nella macroclasse E del conto economico. Dai bilanci 2016, secondo il nuovo OIC 21 pubblicato lo scorso 22 dicembre, “*Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate ..., quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni”*”. Ne deriva che tali componenti continuano ad essere in ogni caso irrilevanti ai fini Irap.



BILANCIO

Il principio di rilevanza e i nuovi OIC

di Federica Furlani

Con il [comma 4 dell'articolo 2423 cod. civ.](#), introdotto dal D.Lgs. 139/2015, è stato dato riconoscimento normativo al **principio di rilevanza** stabilendo che “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”.

La **relazione illustrativa** al decreto ha precisato che ai fini della declinazione pratica del principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà far riferimento agli **aggiornati principi contabili nazionali**, che sono stati pubblicati nella versione definitiva il 22 dicembre 2016.

Nell'attesa che venga revisionato anche il principio OIC 11 “**Bilancio d'esercizio, finalità e postulati**” in modo da inquadrare a livello più generale il principio di rilevanza (e anche quello della sostanza economica), nell'ambito della presentazione dei nuovi principi contabili OIC sono state individuate alcune fattispecie contenute nei nuovi **standards**.

OIC 13 “Rimanenze”.

Esempi di applicazione del principio generale di rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono rappresentati da: “**l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo**”.

Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, l'OIC 13 prevede tre diversi **metodi alternativi** al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il metodo dei costi *standard*, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.

Il nuovo OIC 13 chiarisce le condizioni di utilizzo e il legame esistente tra l'applicazione di questi metodi e il principio di rilevanza. In particolare:

1. per il metodo dei costi *standard* l'**irrilevanza** va riferita al costo effettivo di produzione, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali (LIFO, FIFO o costo medio ponderato);
2. per il metodo del prezzo al dettaglio l'**irrilevanza** deriva direttamente dal ricorrere di

circostanze ben individuate (grandi quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi generali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma sarebbero anche inutili perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze;

3. per il metodo del valore costante delle materie prime sussidiarie e di consumo l'**irrilevanza** rispetto ai metodi generali è insita perché tale metodo è consentito quando il costo d'acquisto è costante.

OIC 15 “**Crediti**”/OIC 19 “**Debiti**”.

Il principio prevede che il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:

1. ai crediti/debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o
2. nel caso di crediti/debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di **scarso rilievo**.

La società che decide di far uso di queste semplificazioni deve darne **indicazione in nota integrativa**, illustrando le politiche contabili adottate.

OIC 20 “**Titoli di debito**”.

Il nuovo principio prevede che se una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di **scarso rilievo**, o per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, deve **illustrare in nota integrativa le politiche contabili adottate**.

OIC 16 “**Immobilizzazioni Materiali**”.

Esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati:

- dall'**iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali**, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di **scarsa rilevanza** rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali,

- dall'utilizzo, ai fini dell'ammortamento, della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespote è disponibile e pronto per l'uso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**



CONTENZIOSO

Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

di Luigi Ferrajoli

Con l'[ordinanza n. 14152 dell'11 luglio 2016](#), la Sesta sezione civile si è pronunciata in tema di ricorso per Cassazione e ha affermato che **il vizio motivazionale previsto dall'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.**, ricorre solo qualora, alla luce dei fatti ricostruiti dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo, risulti che **il giudice di merito abbia manifestamente omesso** l'esame di una circostanza di fatto **decisiva** ai fini della **definizione del giudizio**.

Nel caso di specie, una società in accomandita semplice aveva proposto **appello** innanzi alla CTR di Roma contro la sentenza che aveva respinto il ricorso dell'anzidetta società e **confermato l'avviso di accertamento** con cui era stata contestata l'indetraibilità dei costi riportati in alcune fatture emesse a favore di una S.r.l., ritenute espressione di operazioni inesistenti.

La richiamata **CTR** aveva tuttavia **ritenuto che** – posto l'onere del contribuente di dimostrare la positiva esistenza delle operazioni oggetto delle fatture contestate nel caso in cui l'Amministrazione fornisca sufficienti indizi contrari – **la sentenza di primo grado avesse già evidenziato** come, nel caso specifico, le fatture concernessero **l'acquisto di programmi informatici inesistenti**, alla luce del fatto che la società ricorrente fosse “*non operante in concreto*”.

Investita della questione tramite **ricorso della contribuente**, la Cassazione ha quindi analizzato le censure dalla medesima addotte.

In particolare, riguardo al primo motivo concernente **il vizio di omesso esame di un fatto decisivo**, la S.a.s. in parola ha rilevato come **la pronuncia impugnata non avesse**, in concreto, **operato una motivata valutazione** “*al fine di sancire l'incontrovertibile fondatezza della sentenza di primo grado, in funzione delle domande di parte che, in quella sede, si riferivano ai capi ed ai punti propri della sentenza di primo grado e non, ovviamente, all'avviso di accertamento*” e che, quindi, la medesima si era **limitata alla motivazione in precedenza trascritta**, sostanzialmente **condividendo le ragioni della pronuncia del giudice di prime cure**, ma “*attenendosi a presupposti che sono lunghi dal rispondere al ricostruito iter dei fatti di causa*”.

A detta della ricorrente, inoltre, la **laconicità della motivazione adottata dai giudici di appello** non avrebbe consentito di ritenere che l'affermazione di **condivisione** del giudizio di primo grado fosse **consapevole** e meditata.

Sul punto, la Sesta sezione civile ha tuttavia giudicato “**inammissibilmente formulata**” tale **censura**, in quanto **finalizzata ad ottenere dalla Corte di legittimità** “non già una verifica della completezza del giudizio sul fatto” tramite l’emersione di circostanze di cui il giudicante avrebbe omesso l’esame e dell’evidenziazione dell’efficacia dirimente dei fatti stessi – ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -, “bensì **la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente espletato dal giudice di appello e perfettamente percepibile nel suo itinerario logico e semantico**”.

La Suprema Corte ha inoltre ravvisato nell’anzidetto motivo una “**generica dogliananza attinente la linearità e la sufficienza del percorso argomentativo**” con il quale la CTR aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento.

Per tali motivi, **nulla** di quanto argomentato **poteva essere oggetto del vizio disciplinato** dalla nuova formula – applicabile, *ratione temporis*, con riferimento alla data di deposito della sentenza impugnata – **dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.**, di cui la società ricorrente ha dimostrato di avere totalmente “*obliterato*” ed “*eluso*” i caratteri costitutivi.

Da tali assunti discende pertanto che, **qualora il contribuente** intenda ottenere dalla Corte di legittimità la revisione del giudizio decisorio **congruamente e razionalmente** espletato dal giudice di merito, la censura proposta in detti termini è da considerarsi **inammissibile**.

Anche il secondo motivo di impugnazione inherente alla violazione o falsa applicazione “*dell’obbligo di motivazione a norma del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, e L. n. 241 del 1990, articolo 3, per mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento*”, è stato ritenuto dalla Corte inammissibilmente formulato, atteso che parte ricorrente – **assumendo che il giudicante avesse omesso di pronunciarsi riguardo a specifiche censure** contenute nell’atto di appello – “avrebbe dovuto (semmi) dolersene ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. (per la lesione del criterio del rapporto tra il chiesto e il pronunciato)” e **non come violazione di specifiche norme** delle quali, **non essendosi** appunto il **giudicante pronunciato, non poteva esservi stata violazione alcuna**.

Alla luce di tali presupposti, la Cassazione, in camera di consiglio, **ha rigettato e definito il ricorso ai sensi dell’**, giudicandolo inammissibile.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1.0 ➤

Milano Verona

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese telefoniche deducibili all'80%

di Sandro Cerato

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 102, comma 9, del TUIR](#), “**le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%**”. Tale versione normativa è frutto delle modifiche apportate dall'[articolo 1, comma 401, della L. 296/2006](#), con decorrenza dal periodo d'imposta 2007. Per effetto delle predette modifiche, ormai in vigore da diversi anni, la **deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature telefoniche** è, in breve, la seguente:

- **impianti di telefonia fissa:** le spese, in passato deducibili in misura integrale, sono ora deducibili nei limiti dell'80%;
- **telefoni cellulari:** le relative spese, in passato deducibili al 50%, sono ora deducibili nella misura dell'80%.

In buona sostanza, a decorrere dal 2008 il legislatore ha **armonizzato la disciplina fiscale delle spese di telefonia**, stabilendo una **deduzione pari all'80% dei costi sostenuti, a prescindere dalla tipologia dell'apparecchio utilizzato (fisso o mobile)**. Il limite di deducibilità riguarda i seguenti costi ([articolo 102, comma 9](#), e [articolo 54, comma 3-bis, del TUIR](#)), e si rende applicabile sia nell'ambito del reddito d'impresa, sia nella determinazione del reddito di lavoro autonomo:

- acquisto, e quindi le **quote di ammortamento**, ovvero i canoni di *leasing* o di noleggio, in caso di acquisizione dei beni tramite i predetti contratti;
- **spese di impiego e di manutenzione.**

Nell'ambito dei beni oggetto delle descritte limitazioni alla deducibilità rientrano non soli i beni mobili materiali, ma anche quelli immateriali, ivi compreso il *software*, **limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche, sia fisse che mobili**. A titolo esemplificativo, rientrano i costi sostenuti per l'acquisto di *modem*, *router* o per l'acquisto di un *software* specifico. Sono invece **esclusi dalle limitazioni i costi sostenuti per l'acquisto di personal computer**, sia pure utilizzati per la connessione ad *internet*, che restano quindi deducibili secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa ([risoluzione AdE 104/E/2007](#)). Come riportato nell'[articolo 102, comma 9, del TUIR](#), il limite dell'80% si applica alle spese relative ad “*apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni*

elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259". Il predetto **codice delle comunicazioni**, cui fa rinvio la norma in esame, riguarda "i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva".

Sul punto, è bene precisare che la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha inteso prevedere una **presunzione di carattere "assoluto"**, secondo cui le spese sostenute per l'acquisto e la gestione dei servizi di comunicazione elettronica, per le loro peculiari caratteristiche sono destinati a soddisfare sia esigenze imprenditoriali (o professionali), sia bisogni di carattere personale, ragion per cui è stata individuata una **forfetizzazione percentuale dell'inerenza di detti costi**. In altre parole, in presenza di costi suscettibili di utilizzazione promiscua, si applicano le limitazioni previste dall'[articolo 102, comma 9, del TUIR](#), senza possibilità di effettuare alcuna valutazione relativamente alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Per i suddetti motivi, l'Agenzia delle Entrate, nella [risoluzione 214/E/2008](#), e nella successiva [risoluzione 320/E/2008](#), ha chiarito che l'[articolo 102, comma 9, del TUIR](#), rappresenta una **norma di "sistema"** e, pertanto, non può essere oggetto di interpello disapplicativo di cui [all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973](#). In senso contrario alla posizione dell'Amministrazione finanziaria, si segnala la posizione del CNDCEC (tramite l'Istituto di Ricerca), che con la circolare 12.5.2008, n. 1, ha affermato che **l'attivazione dell'interpello** potrebbe evitare la deducibilità limitata di quelle spese che sono indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Pertanto, laddove ci si trovi in presenza di **apparecchiature terminali** non suscettibili, in virtù delle loro caratteristiche tecniche, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle imprenditoriali, i **relativi costi sono deducibili in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo** ([risoluzione 320/E/2008](#)). In questo senso, si segnala anche la **Norma di comportamento n. 175 dell'AIDC** (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), secondo cui "l'applicazione di tale limitazione anche a beni e servizi di trasmissione dedicati che, per le loro caratteristiche tecniche o per i vincoli oggettivi del sistema in cui sono inseriti, non possono avere utilizzi promiscui, non ha alcuna giustificazione logico-sistematica, in relazione ai principi generali che regolano la determinazione del reddito imponibile ed in particolare all'applicazione del principio di inerza (...). Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità prevista dall'articolo 102, comma 9, del TUIR debba riguardare soltanto quelle apparecchiature che, anche solo potenzialmente, si possono prestare ad utilizzi personali o promiscui".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENGHI

Milano



ADEMPIMENTI

Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione sarà online

di Laura Mazzola

A decorrere dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione potrà essere **trasmessa telematicamente** attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con l'obiettivo di facilitare e velocizzare le procedure.

La novità, introdotta con il [provvedimento AdE n. 231243 dello scorso 27 dicembre](#), prevede, oltre alla sostituzione del vecchio “**modello 4**”, approvato con D.M. 10 gennaio 1992, la possibilità di:

- eseguire le **volture catastali** senza la necessità di presentare un'ulteriore richiesta;
- **calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali**;
- **versare le suddette imposte dovute in autotassazione** direttamente *online* tramite l'**addebito su conto corrente**.

Il nuovo modello, più articolato del precedente, è composto dal **frontespizio**, con i dati del *de cuius* e del soggetto che presenta la dichiarazione, e da **altri 17 quadri**:

- il **quadro EA** – “*Eredi, legatarie ed altri soggetti*” prevede l'indicazione dei dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i **quadri EB** – “*Attivo ereditario catasto terreni*” e **EC** – “*Attivo ereditario catasto fabbricati*” sono previsti per l'indicazione degli immobili iscritti nel catasto terreni, dei fabbricati in corso di costruzione e degli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano;
- il **quadro ED** – “*Passività e altri oneri*” consente l'indicazione dei debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- il **quadro EE** – “*Prospetto riepilogativo dell'asse ereditario*” annovera il valore dei beni facenti parte dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il **quadro EF** – “*Liquidazione delle imposte ipocatastali e altri tributi*” consente la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il **quadro EG** – “*Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive*” elenca i documenti da allegare e ne consente l'invio;
- il **quadro EH** – “*Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni*” consente di allegare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e le riduzioni;
- il **quadro EI** – “*Dichiarazioni utili alla voltura catastale – discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali*”;
- i **quadri EL** – “*Attivo ereditario terreni sistema tavolare*” e **EM** – “*Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare*”;
- il **quadro EN** – “*Aziende*” consente di indicare i dati relativi alle aziende cadute in

successione;

- il **quadro EO** – “*Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali*” consente di indicare i dati relativi ai titoli o quote caduti in successione;
- i **quadri EP** – “*Aeromobili*” e **EQ** – “*Navi e imbarcazioni*” consentono di indicare gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni caduti in successione;
- il **quadro ER** – “*Rendite, crediti e altri beni*” consente l’indicazione delle rendite e dei crediti caduti in successione;
- il **quadro ES** – “*Donazioni e atti a titolo gratuito*” consente di calcolare il “coacervo” dei beni oggetto di donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito.

Si evidenzia che il nuovo modello è utilizzabile, a partire dal 23 gennaio 2017, con riferimento alle **successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006**.

Per le **successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006**, nonché per le **dichiarazioni integrative, sostitutive o modificate** di una dichiarazione presentata con il **vecchio modello**, infatti, deve essere utilizzato il “*modello 4*” seguendo le relative modalità di presentazione.

Inoltre, **dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017** sarà comunque **ancora possibile** presentare la dichiarazione di successione utilizzando il **precedente modello**.



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Gesù e le donne



Enzo Bianchi

Einaudi


Prezzo – 17,00

Pagine – 136

Al tempo di Gesù, la vita di una donna in Israele non era facile. Il mattino di ogni giorno l'ebreo osservante recitava, e recita tuttora, questo ringraziamento: «Benedetto il Signore che non mi ha crea-to né pagano, né donna, né schiavo». La letteratura sapienziale dichiara infatti che mentre la donna vergine è desiderata per le nozze, quella sposata è «vite feconda nell'intimo della propria dimora» e la sua più alta vocazione è essere la padrona della casa. Previdente, accorta, economia, educatrice di una prole numerosa. Dunque la donna è una presenza nascosta, afona nella società, la sua vita è dedicata alla famiglia, e viene amata finché resta al «suo» posto: il posto stabilito dagli uomini. Anche se poi alcune donne avevano una loro importanza e dignità, è su un tale sfondo religioso e culturale che si staglia la figura di Gesù. Ma il Rabbi porta anche qui la novità rivoluzionaria del Vangelo. Attraverso i vangeli sinottici e il vangelo secondo Giovanni, Enzo Bianchi recupera e ci racconta le vicende emblematiche del rapporto di Gesù con le donne incrociate in vita. Incontriamo così fra le altre la donna malata di emorragia uterina che ha il coraggio di toccare il Messia sebbene «impura»; la donna straniera, greca e per di più di origini siro-fenicie, quindi pagana; le sorelle Marta e Maria; la donna sorpresa in adulterio, e Maria di Magdala, l'apostola degli apostoli. Se uno dei modi più fecondi per conoscere un uomo o una donna è indagarne le relazioni con gli altri, il modo con cui guarda le persone scegliendo di averne accanto alcune invece di altre, allora osservare le relazioni di Gesù con le donne che incontra, che sceglie e che lo scelgono, ci può

dire moltissimo sul suo insegnamento ma anche sulla nostra vita quotidiana di uomini e di donne. E può dire molto anche alla società e alla chiesa di oggi. «Sarebbe infatti necessario, - afferma Bianchi -, che la Chiesa, le chiese, tornassero senza paura semplicemente a ispirarsi alle parole e al comportamento di Gesù verso le donne, assumendone i pensieri, i sentimenti, gli atteggiamenti umanissimi e, nello stesso tempo, decisivi anche per la forma della comunità cristiana e dei rapporti in essa esistenti tra uomini e donne».

Come sugli alberi le foglie



Gianni Biondillo

Guanda

Prezzo – 18,50

Pagine – 352

Una generazione di ragazzi cresciuta all'inizio del secolo scorso nelle aule dell'Accademia di Brera volle rivoluzionare l'arte. Si chiamavano Boccioni, Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Seguivano le idee avanguardiste del più anziano tra loro, Filippo Tommaso Marinetti, l'inventore del futurismo. Con le loro furibonde serate artistiche animarono la città e scandalizzarono i benpensanti milanesi. Erano sinceri interventisti, idealizzavano la guerra come igiene del mondo e partirono senza indugio per il fronte nel Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti. Molti di loro non tornarono. Fra questi c'era un giovane comasco, Antonio Sant'Elia, architetto dal talento luminoso ma sfortunato. Tutto ciò che ci resta di lui sono una manciata di disegni, ma così belli, così geniali da influenzare l'immaginario dell'intero Novecento. Morì da eroe, sul Carso, nel 1916, esattamente cento anni fa. È lui il protagonista di questo romanzo corale dalla scrittura vibrante e appassionata, capace di farci rivivere l'epopea di una nazione. Gianni Biondillo racconta i sogni e le speranze di questi giovani italiani, illusi dalla retorica dannunziana che li portò sul campo di battaglia a cercare la bella morte. Per scoprirla insanguinata e orribile.

Coraggio!



Gabriele Romagnoli

Feltrinelli

Prezzo – 10,00

Pagine – 112

In principio c'era don Abbondio con il suo “Il coraggio, uno non se lo può dare”. Un grande personaggio illuminato nella sua neghittosa rinuncia a scegliere il bene. Gabriele Romagnoli percorre le strade del coraggio a partire dal senso caldo dell'esortazione che spesso abbiamo conosciuto nella vita: il coraggio che, da piccoli, ci sprona a camminare, pedalare, pattinare, quello che ci invita a non avere paura, o ad alzare la testa. Non si parla in questo libro del coraggio che fa di un uomo un guerriero armato o un cieco cercatore di morte (inferta o subita). Qui si parla del coraggio che la Francia del premio Carnegie dedicava “agli eroi della civiltà”. Fra questi “eroi”, un Antonio Sacco che nel 1936 compie il suo atto di coraggio e poi è dimenticato. Per Romagnoli, “Sacco A.” diventa un'osessione e solo in chiusura scopriamo con lui, anzi grazie a lui, le gesta di cui fu protagonista. Ma prima di arrivare a quel giorno del 1936, Romagnoli stila un suo personale catalogo di uomini coraggiosi, come Éric Abidal, il calciatore che vince la Champions League pochi mesi dopo la diagnosi di un tumore; il capitano Rowan, incaricato di portare un messaggio al capo dei ribelli nel mezzo della giungla cubana; il senatore Ross, che col suo voto salva la presidenza degli Stati Uniti; o perfino un personaggio letterario come Stoner, e il suo no che finisce con il segnare una vita e una carriera. Romagnoli ci accompagna in questa strada dandoci del tu, ci vuole a fianco, perché tutti si possa riconoscere l'umiltà e la bellezza di un coraggio che fa della vita una vita giusta. Dopo *Solo bagaglio a mano*, un altro necessario esercizio di filosofia dell'esistenza. Il coraggio ha questo potere perché non è un'idea, ma un atto. Supera la prova dei fatti. Si mostra. Viene a dirti: ecco, ci sono uomini che non si fermano, non si adeguano, sono tuoi simili. Se vuoi, puoi essere come loro.

L'incredibile cena dei fisici quantistici



Gabriella Greison

Salani

Prezzo – 15,90

Pagine – 272

Bruxelles, 29 ottobre 1927. Si è appena concluso il V Congresso Solvay della Fisica, che ha visto riuniti i fisici più illustri dell'epoca, gli stessi che ora si apprestano a partecipare a una cena di gala, ospiti dei reali del Belgio. C'è Albert Einstein, scherzoso come suo solito; Marie Curie, saggia e composta; Niels Bohr, che maschera bene la tensione sotto un'aria gioviale; e poi ancora Arthur Compton, William Bragg, Irving Langmuir... Menti eccelse e brillanti, ma anche uomini e donne con le loro debolezze e le loro piccole manie, che questo romanzo ci restituisce a pieno, mescolando abilmente Storia e storie, realtà e fantasia, fisica e pettegolezzi. Partendo da un fatto storico, Gabriella Greison conduce il lettore a quella tavola, tra porcellane finissime e luci sfavillanti, camerieri compassati e ottimo cibo, facendogli ascoltare le chiacchiere che si intrecciano da una sedia all'altra, e soprattutto l'accerrima discussione sulla fisica quantistica tra Einstein e Bohr, punto cruciale nella storia della disciplina. E così, tra una portata e l'altra, travolti dalla narrazione in presa diretta, ci troviamo come per magia a capire concetti complessi, ascoltandoli direttamente dalla voce di chi li ha ideati. E al termine di questa davvero incredibile cena, ci alziamo anche noi dal tavolo, divertiti e più colti di quando ci siamo seduti.

La guerra segreta



Max Hasting

Neri Pozza

Prezzo – 22,00

Pagine – 736

Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte alla Seconda guerra mondiale. Un esercito di uomini e donne che, non sparando un solo colpo, influirono profondamente sull'esito degli eventi: spie, crittoanalisti, guerriglieri che condussero una guerra segreta per carpire informazioni e strategie del nemico. Dalla leggendaria GC&CS, la Government Code and Cypher School di Bletchley Park che fu il più importante fulcro dello spionaggio del conflitto e che attraverso la creazione delle «bombe» elettromeccaniche di Alain Turing, e la conseguente decifrazione del traffico di «Enigma», inferse un duro colpo al sistema di comunicazioni della Germania; alla produzione di materiale dell'«Ultra», la complicata operazione di decrittazione dei messaggi delle macchine cifranti da parte dei geniali matematici e linguisti britannici e americani che permise al direttivo alleato di pianificare le proprie campagne e operazioni nella seconda metà della guerra con una precisione che a nessun comandante militare era mai stata consentita nella storia; ai crittoanalisti di Nimitz nel Pacifico; alle reti di spie dell'«Orchestra rossa» operanti nell'impero nazista per conto dell'Unione Sovietica, fino ai Cinquecento di Washington e di Berkeley – un piccolo esercito di americani di sinistra che si prestarono a fare da informatori per lo spionaggio sovietico, Max Hastings riscostruisce in queste pagine la storia di una guerra in cui spionaggio e operazioni clandestine assunsero un'importanza mai avuta in precedenza. Avvincente racconto di storie e di uomini, di insospettabili tradimenti e cieche fedeltà, di verità e imposture, La guerra segreta è stato accolto, al suo apparire in Inghilterra, dall'entusiasmo di critica e pubblico e salutato come un libro indispensabile per chiunque voglia accostarsi a quel grande e tragico evento che fu la Seconda guerra mondiale.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*